Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 18 gennaio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 · Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 · Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 16 DEL 18 GENNAIO 1957:

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'Ordine « Al Merito della Repubblica ».

(6209)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 9 novembre 1956
registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1956
registro n. 18 Aeronautica, foglio n. 89

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

DONATO Michele, tenente pilota. — Capo formazione di apparecchi da trasporto, attaccato da numerosa caccia avversaria sosteneva impari combattimento che culminava con l'abbattimento di uno dei velivoli attaccanti. Nonostante le avarie riportate al proprio apparecchio, rimaneva al comando della formazione che, abilmente e arditamente guidata, riusciva a disimpegnarsi dagli ulteriori attacchi dell'avversario raggiungendo felicemente la meta col prezioso carico di vite umane. — Cielo del Mediterraneo centrale, 6 giugno-22 novembre 1942.

CAMPANILE Vincenzo, sottotenente pilota. — Capo equipaggio di velivolo plurimotore, partecipava ad azioni di bombardamento e mitragliamento su concentramenti di mezzi meccanizzati in zone desertiche. Incurante della violenta reazione contraerea, che danneggiava ripetutamente il suo velivolo, riusciva sempre a condurre a termine le missioni, con brillanti risultati, dando prova di perizia, ardimento e coraggio. — Cielo dell'A.S.I., 13 marzo 1942-20 gennaio 1943.

MADDALONI Pasquale, sottotenente pilota. — Pilota da caccia abile ed entusiasta, non poneva alcun limite alla sua attività per portare al reparto il massimo contributo. In un combattimento contro preponderanti forze avversarie dava prova del suo valore abbattendo un velivolo attaccante. — Cielo del Mediterraneo orientale ed occidentale, 2 luglio 1942-10 febbraio 1943.

CARINI Alberto, maresciallo pilota. — Ardimentoso pilota da caccia partecipava ad intenso ciclo operativo. In due combattimenti contro forze avversarie prevalenti abbatteva complessivamente due velivoli. — A.O.I., 11 giugno-5 dicembre 1940.

CANEPA Enrico, sergente pilota. — Pilota da caccia partecipava ad un lungo ciclo di operazioni ottenendo numerosi decisivi successi sia in combattimenti con velivoli avversari, sia in azioni a tuffo contro navi nemiche, confermando le sue alte doti di aviatore e di combattente. — Cielo del Mediterraneo centrale, 18 agosto 1941, 12 giugno 1942, 16 giugno 1942, 19 luglio 1942, 19 agosto 1942, 30 luglio 1943.

MEDAGLIA DI BRONZO

BROMBINI Livio, tenente pilota. — Capo equipaggio di velivolo plurimotore, eseguiva numerose azioni di bombardamento, di mitragliamento e di ricognizione su concentramenti di mezzi meccanizzati e su obiettivi militari riportando alla base utili documenti fotografici dopo aver arrecato in ogni occasione gravi danni all'avversario. — Cielo dell'A. S., 30 novembre 1941-8 dicembre 1942.

MACCARIO Alessandro, sergente pilota. — Abile e valoroso secondo pilota di velivolo aerosilurante partecipava ad un intenso ciclo di ricognizioni offensive a grande raggio sul Mediterraneo orientale, durante il quale prendeva parte a due contrastate azioni di siluramento in una delle quali veniva affondato un grosso piroscafo. — Cielo del Mediterraneo orientale, 2 luglio 1942-6 maggio 1943.

MICUCCI Oberdan, aviere allievo aiuto armiere. — Mitragliere di bordo di velivolo da trasporto partecipava a numerosissimi voli per assicurare i rifornimenti alle nostre armate operanti in Tunisia. Durante un difficile volo di trasporto in formazione, attaccato da numerosi caccia nemici, contribuiva ad abbattere due velivoli avversari. — Cielo del Mediterraneo, 27 gennaio-10 aprile 1943.

(6374)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1956, n. 1531.

Contributo dell'Italia al Fondo dell'Agenzia delle Nazioni Unite per la ricostruzione della Corea (U.N.K.R.A. - United Nations Korean Reconstruction Agency).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per la ricostruzione della Corea (U.N.K.R.A. United Nations Korean Reconstruction Agency), ripartito in ragione di lire 50 milioni annui, per quattro esercizi finanziari consecutivi, a decorrere dall'esercizio 1955-56.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di lire 50 milioni afferente all'esercizio finanziario 1955-56 sarà provveduto a carico del fondo di cui al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1532.

Proroga per un quinquennio delle disposizioni contenute nella legge 26 febbraio 1952, n. 136, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge 26 febbraio 1952, n. 136, per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi, è prorogata per un quinquennio a partire dall'esercizio finanziario 1956-57.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57 e di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-1958 al 1960-61.

Art. 3.

All'art. 2, n. 2, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, dopo la lettera *c*) è aggiunto il seguente capoverso:

« Le condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) debbono risultare da un certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio ».

Art. 4.

Il contributo al Commissariato generale anticoccidico previsto dall'art. 2, n. 5, della legge 26 febbraio 1952, n. 136, è elevato a lire 30 milioni.

Art. 5.

Alla copertura della spesa di lire 120 milioni, relativa all'esercizio finanziario 1956-57, si provvederà con una corrispondente riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso di cui al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 29 dicembre 1956, n. 1533.

Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.

Dell'obbligatorietà dell'assicurazione, degli elenchi nominativi degli assistibili e dei ruoli di riscossione.

Art. 1.

L'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per gli artigiani.

Agli effetti della presente legge sono considerati artigiani i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica dell'artigianato.

Sono esclusi gli artigiani ed i familiari a carico che abbiano diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per qualsiasi altro titolo. Tuttavia gli assistiti per altro titolo hanno diritto di optare tra l'assistenza di cui godono e quella concessa dalla presente legge.

Art. 2.

La Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, deve compilare l'elenco nominativo di tutti gli artigiani e dei rispettivi nuclei familiari a carico soggetti alla assicurazione obbligatoria a norma del successivo art. 5.

Gli elenchi devono essere divisi per Comune e devono tenere distinti i titolari d'impresa artigiana dalle altre persone assistibili di cui al citato art. 5.

La stessa Commissione provvede a tenere aggiornati gli elenchi.

Art. 3.

La Cassa mutua provinciale, sulla base degli elenchi nominativi di cui al precedente articolo, compila annualmente, entro il 15 dicembre, per ciascun Comune appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti, ai sensi delle lettere *b)* e *c)* dell'art. 23, dalle persone soggette all'assicurazione obbligatoria, per l'anno solare successivo.

In caso di ritardata iscrizione devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti all'anno solare in corso.

I ruoli sono resi esecutori dall'intendente di finanza, pubblicati all'albo del Comune e affidati per la riscossione all'esattore delle imposte dirette, con le norme e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

E' data facoltà agli artigiani che ne facciano domanda alla Cassa mutua provinciale entro il 15 settembre di ogni anno di versare i contributi dovuti direttamente in apposito conto designato dal prefetto.

In tal caso il versamento dell'intero carico contributivo annuale deve essere eseguito entro il 30 giugno di ogni anno.

Qualora il versamento dei contributi non sia effettuato nel termine indicato al precedente comma, il relativo importo, aumentato del 10 per cento, è iscritto in ruoli suppletivi e posto in riscossione con la procedura prevista nel terzo comma del presente articolo.

Il titolare dell'impresa artigiana risponde del pagamento dei contributi dovuti anche dai suoi familiari a carico e dai familiari di cui all'art. 5, lettera *b)*, salvo il diritto di rivalsa.

Le Casse mutue provinciali decidono, con la procedura vigente per le imposte dirette, i ricorsi concernenti la imposizione e lo sgravio dei contributi.

Avverso la decisione delle Casse mutue provinciali, entro trenta giorni dalla data della notifica, è ammesso ricorso alla Commissione prevista all'art. 4 che decide in via definitiva.

Art. 4.

La Commissione provinciale per l'artigianato di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che agli effetti e per gli scopi del presente articolo è integrata da un rappresentante del prefetto e da due rappresentanti degli artigiani facenti parte del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, decide sui ricorsi avverso la iscrizione o non iscrizione negli elenchi e nei ruoli dei contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla pubblicazione degli elenchi e dei ruoli. Il ricorso alla Commissione sospende la iscrizione nei ruoli dei contributi.

Le decisioni della Commissione sono notificate agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa Commissione per i ricorsi concernenti la iscrizione o non iscrizione negli elenchi ed a cura della Cassa mutua provinciale per i ricorsi concernenti la iscrizione o non iscrizione nei ruoli dei contributi.

Le decisioni della Commissione sono definitive.

Le Commissioni provinciali durano in carica tre anni.

CAPO II.

Delle persone assistibili e delle prestazioni

Art. 5.

Le persone soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie di cui alla presente legge sono:

a) gli artigiani iscritti negli elenchi nominativi ed i rispettivi familiari a carico;

b) i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente nell'azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo e i rispettivi familiari a carico.

Agli effetti del precedente comma sono considerati familiari a carico:

1) il coniuge, purchè non separato legalmente per sua colpa;

2) i figli legittimi, naturali, adottivi o nati da precedente matrimonio del coniuge, fino all'età di 18 anni, o senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro;

3) gli ascendenti, gli adottanti, il patrigno e la matrigna purchè, viventi a carico, abbiano superato, rispettivamente, l'uomo l'età di 60 anni e la donna l'età di 55 anni, o senza limite di età se permanentemente inabili al lavoro;

4) i fratelli e le sorelle dell'iscritto, ed i nipoti in linea diretta, se orfani, nelle condizioni previste al n. 2).

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilità permanente secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

Alla donna iscritta che cessa di appartenere alla categoria artigiana per avere contratto matrimonio è conservato il diritto all'assistenza per un anno, semprechè non venga a godere di assistenza per altro titolo.

Art. 6.

Agli artigiani ed ai loro familiari soggetti all'assicurazione obbligatoria spettano le seguenti prestazioni:

a) assistenza ospedaliera;

b) assistenza sanitaria specialistica sia diagnostica che curativa;

c) assistenza ostetrica.

Ciascuna Cassa mutua provinciale, in assemblea, potrà deliberare di estendere a tutti gli aventi diritto alle prestazioni contemplate nella presente legge l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio, l'assistenza farmaceutica ed ogni altra eventuale forma di assistenza integrativa.

Le modalità ed i limiti delle prestazioni di cui al presente articolo saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'art. 17.

Restano escluse dall'assistenza prevista dalla presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari o di altri enti pubblici, o il cui rischio è coperto da altri enti di assicurazione obbligatoria.

Tuttavia le Casse mutue provinciali sono tenute ad assumere a proprio carico l'assistenza nei casi di malattie di cui al precedente comma fino ad avvenuto accertamento della competenza di altri enti ad assumere l'onere dell'assistenza medesima.

Nelle sedi in cui le Casse mutue provinciali hanno deliberato di erogare anche l'assistenza generica, i medici che accettino di dare le prestazioni sanitarie alla categoria devono iscriversi presso la sede provinciale dell'Ordine dei medici in apposito elenco. Questo dovrà essere distinto per i medici specialisti e quelli generici.

Gli assistiti hanno diritto di scegliere il medico di loro fiducia tra quelli iscritti in tale elenco. La Mutua provinciale potrà aprire propri ambulatori per l'assistenza specialistica e generica con medici a rapporto d'impiego. Le tariffe per le prestazioni sanitarie dei medici iscritti negli elenchi sono stabilite per ogni provincia, tra le presidenze provinciali delle Casse mutue e dell'Ordine dei medici; in caso di vertenza decidono i rispettivi organi centrali.

Fino all'emanazione del regolamento, agli artigiani e alle loro famiglie soggetti all'assicurazione obbligatoria, le prestazioni sono erogate nelle forme, modalità e limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e dal decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, e successive modificazioni.

Capo III.

Degli organi provinciali di amministrazione

Art. 7.

E' istituita in ogni provincia una Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani per la gestione delle forme di assicurazione previste dalla presente legge.

Le Casse mutue provinciali, di cui al precedente comma, sono riunite in una Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani, cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attività e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarietà nell'ambito nazionale.

Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale di cui ai commi precedenti, hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sono applicabili alle Casse mutue provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 8.

Gli organi delle Casse mutue provinciali sono:

a) l'assemblea generale;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il presidente;

d) il Collegio dei sindaci.

Art. 9.

Gli artigiani iscritti nei ruoli come titolari d'impresa eleggono, a scrutinio segreto, nelle assemblee locali uno o più delegati in ragione di un delegato ogni trenta iscritti o frazione pari o superiore a venti. Ogni elettore può votare per non più dei due terzi dei delegati spettanti ad ogni assemblea locale. La elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti e a parità di voti viene eletto il più anziano di età.

L'assemblea generale dei delegati elegge i nove rappresentanti degli artigiani nel Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 11, lettera *a*).

Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota, a scrutinio segreto, per non più di sei nominativi. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

L'assemblea della Cassa mutua viene eletta ogni tre anni e si riunisce di norma una volta all'anno ed in via straordinaria quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale o un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

Art. 10.

L'assemblea della Cassa mutua provinciale ha i seguenti compiti:

a) approvare annualmente, entro il 30 novembre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione secondo le modalità di cui al primo comma del precedente articolo;

c) eleggere il Collegio dei sindaci con votazione diretta e segreta;

d) approvare gli eventuali contributi suppletivi per le erogazioni delle assistenze.

e) approvare il regolamento delle prestazioni predisposto dal Consiglio centrale di cui all'art. 17, lettera *c*).

Art. 11.

La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio d'amministrazione composto di tredici membri di cui:

a) nove rappresentanti degli artigiani eletti dall'assemblea;

b) due esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;

c) uno nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

d) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o persona da lui delegata.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente, che dev'essere uno degli eletti di cui alla lettera *a*), e il vicepresidente.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale e un medico scelto dal Consiglio stesso su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della Provincia.

I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 12.

Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale:

a) predisporre entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il conto consuntivo dello anno precedente;

b) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni volontarie agli assicurati;

c) proporre eventuali contributi suppletivi per la erogazione delle prestazioni relative all'assistenza;

d) autorizzare la costruzione, l'acquisto e la alienazione di immobili;

e) accettare donazioni e legati a favore della Cassa;

f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per lo svolgimento dell'assistenza a favore degli assicurati;

g) nominare il direttore della Cassa mutua provinciale;

h) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente;

i) indire le elezioni delle cariche sociali;

l) approvare gli elenchi nominativi degli artigiani ed i loro aggiornamenti;

m) approntare annualmente i ruoli nominativi degli artigiani tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 23, da sottoporre all'approvazione dell'intendente di finanza a norma dell'art. 3;

n) procedere all'assunzione ed al trattamento del personale con l'osservanza delle norme regolamentari di cui all'art. 17, lettera *e*);

o) decidere in via definitiva sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*) e *d*) del presente articolo, sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale.

Esse diventano esecutive qualora non pervenga comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono sottoposte alla Federazione nazionale per l'eventuale invito al riesame e divengono esecutive qualora siano confermate in seconda deliberazione.

Il presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Art. 13.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Il Collegio sindacale per il controllo sulla gestione della Cassa mutua provinciale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per artigiani.

I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

CAPO IV.

Degli organi centrali di amministrazione.

Art. 15.

L'assemblea nazionale, composta dai presidenti delle Casse mutue provinciali, si riunisce di regola una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda la maggioranza del Consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle Mutue provinciali.

All'assemblea nazionale spetta:

a) approvare entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio la relazione morale e finanziaria nonchè il conto consuntivo;

b) eleggere ogni tre anni undici membri del Consiglio centrale secondo le modalità di cui al primo comma dell'art. 9;

c) eleggere ogni tre anni i vicepresidenti del Consiglio centrale nonchè tre membri effettivi e due supplenti del Collegio sindacale centrale. Le elezioni sono effettuate con voto diretto a scrutinio segreto.

Nel caso che il presidente della Cassa mutua provinciale sia impedito d'intervenire all'assemblea nazionale, delega per iscritto un suo rappresentante.

Art. 16.

Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani è composto:

a) dal presidente, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per l'industria e commercio, su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;

b) da due vicepresidenti eletti dall'assemblea nazionale;

c) da undici consiglieri eletti dall'assemblea nazionale;

d) da un rappresentante del Comitato centrale per l'artigianato di cui all'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

e) da tre esperti nel ramo amministrativo ed assistenziali nominati rispettivamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero dell'industria e commercio e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Fanno inoltre parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, il direttore della Federazione nazionale e un medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei medici.

Il Consiglio elegge nel suo seno la Giunta centrale composta dal presidente, dai due vicepresidenti e da quattro componenti del Consiglio centrale.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere sostituiti nel corso del triennio in caso di decadenza o di dimissioni.

Il presidente del Consiglio centrale fa parte del Comitato centrale per l'artigianato istituito con la legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 17.

Spetta al Consiglio centrale:

a) deliberare sul bilancio preventivo ed esaminare il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale;

b) approvare il piano di ripartizione tra le singole provincie del fondo di solidarietà nazionale di cui alla lettera *b*) dell'art. 23;

c) predisporre, entro tre mesi dalla costituzione regolare del Consiglio, il regolamento delle prestazioni obbligatorie tenendo per base i limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni;

d) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa ed integrativa gestite dalle Casse mutue provinciali;

e) approvare il regolamento del personale della Federazione e delle Casse mutue di malattia;

f) stabilire il collegamento della Federazione con gli Istituti di assicurazione e di malattia;

g) decidere sull'impiego dei fondi, sulla costruzione, sull'acquisto e sull'alienazione di immobili, sulla accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;

h) procedere alla nomina del direttore della Federazione nazionale.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), *g*) ed *h*), sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 18.

Spetta alla Giunta centrale:

a) esaminare i bilanci da sottoporre alla approvazione del Consiglio centrale;

b) sovraintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia;

c) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue di malattia;

d) decidere, in via definitiva, sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;

e) stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale;

f) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali, di un commissario in caso di vacanza del Consiglio di amministrazione ovvero se il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della metà, o in caso di constatate gravi irregolarità. Contro detto provvedimento è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il commissario provvederà entro sei mesi alla ricostituzione del nuovo Consiglio di amministrazione;

g) approvare nei termini previsti le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte alla Federazione nazionale ai sensi dell'art. 12.

In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Art. 19.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

Il presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica li deve sottoporre nella riunione immediatamente successiva.

Il presidente, sentita la Giunta centrale, può delegare per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei due vicepresidenti o al direttore.

Art. 20.

Per il controllo della gestione della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani è costituito un Collegio sindacale composto da cinque membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno effettivo nominato dal Ministero del tesoro, tre effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea nazionale.

I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica tre anni.

Art. 21.

Il direttore sovraintende al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale e ne risponde al presidente.

Il direttore partecipa, con voto consultivo alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

Art. 22.

La convocazione di tutti gli organi di amministrazione e dei Collegi sindacali previsti dalla presente legge è effettuata dai presidenti anche su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi o Collegi sindacali.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue e dei Collegi sindacali, occorre la presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le cariche sono gratuite, eccezione fatta per le eventuali indennità stabilite per il presidente nazionale e per i presidenti provinciali dal Consiglio centrale.

CAPO V.

Del finanziamento e dei contributi

Art. 23.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1500 per ciascun artigiano e ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge;

b) con un contributo annuo di lire 1000 a carico di ciascun artigiano e di ciascun familiare assistibile ai sensi della presente legge, di cui lire 700 restano alla Cassa mutua provinciale e lire 300 vanno versate alla Federazione nazionale per la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale, che sarà ripartito tra le singole provincie in base ad un piano che tenga conto delle situazioni economiche provinciali e di eventuali calamità;

c) con una eventuale quota integrativa per artigiano, da stabilirsi dall'assemblea generale della Cassa mutua provinciale, tenuto conto della capacità economica delle singole aziende artigiane, per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria.

E' concessa facoltà agli Enti comunali di assistenza di versare alle Casse mutue provinciali, parzialmente o totalmente, il contributo *pro capite* dovuto, ai sensi delle precedenti lettere b) e c), dagli artigiani in condizioni di particolare stato di bisogno.

Le Amministrazioni comunali sono tenute al pagamento dei contributi previsti alle lettere b) e c) del presente articolo a favore degli artigiani e dei rispettivi familiari a carico di cui all'art. 5, iscritti nell'elenco dei poveri del Comune, limitatamente alle prestazioni contemplate dalla presente legge.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti alla lettera b) e le misure delle quote di contributo da attribuire al Fondo di solidarietà nazionale potranno essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per l'industria e commercio, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno delle gestioni dell'assicurazione obbligatoria di malattia per gli artigiani, disciplinata dalla presente legge.

Art. 24.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani in rate semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'art. 3 della presente legge, ed è ripartito a cura della Federazione stessa tra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assicurati.

Per il finanziamento della Federazione nazionale viene prevista una trattenuta sul contributo dello Stato proposta dal Consiglio di amministrazione ed approvata anno per anno dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

All'onere derivante a carico dello Stato dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1956-57, nell'importo previsto di quattro miliardi di lire, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'art. 23 ha decorrenza da tre mesi prima della entrata in vigore della presente legge.

I contributi di cui alla lettera b) dell'art. 23 hanno inizio dal 1° gennaio 1957.

L'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 6 avrà inizio a partire dal novantesimo giorno dell'iscrizione nei ruoli.

Art. 26.

L'assemblea generale della Cassa mutua provinciale ha facoltà di affidare alle associazioni mutue artigiane volontarie, esistenti nella provincia al 31 dicembre 1955, la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie previste dall'art. 6 della presente legge.

Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale, al fine di assolvere i loro compiti assistenziali, possono anche valersi, mediante apposite convenzioni, dei servizi di altri istituti ed enti previdenziali ed assistenziali.

Le convenzioni stipulate dalle Casse mutue provinciali debbono essere comunicate alla Federazione nazionale.

Art. 27.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale, delle Casse mutue provinciali e sui loro singoli servizi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio di amministrazione delle Casse provinciali e può essere nominato, per i singoli enti, un commissario straordinario.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario, la cui gestione non potrà durare oltre i 6 mesi.

CAPO VI.

Disposizioni transitorie

Art. 28.

Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominerà il commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani e una Commissione consultiva nazionale composta da tre rappresentanti della categoria degli artigiani e da tre esperti in materia di previdenza e di assistenza di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

Art. 29.

La prima riunione dell'assemblea nazionale è convocata dal commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

In attesa che gli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, di cui rispettivamente ai capi III e IV della presente legge, siano regolarmente costituiti, le operazioni indicate negli articoli 2 e 3 devono essere compiute entro il 31 marzo 1957 dal commissario straordinario previsto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, con l'assistenza della Commissione consultiva prevista nell'art. 21, lettera *c*), della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Il commissario straordinario di cui al precedente comma deve inoltre:

a) dare disposizioni per la riscossione dei contributi;

b) provvedere perchè le prestazioni siano erogate nel termine di cui all'art. 25 e nelle forme, modalità e limiti previsti all'art. 6, ultimo comma, della presente legge;

c) adottare i provvedimenti opportuni per lo svolgimento delle prime elezioni di cui all'art. 9 della presente legge, convocando sia le assemblee locali, sia la assemblea dei delegati con la osservanza delle norme di attuazione e di coordinamento contenute nel capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, in quanto applicabili.

Il commissario straordinario di cui ai precedenti commi deve ottenere il benestare, per tutte le operazioni compiute, dal commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di cui all'art. 28 della presente legge, che concede il benestare medesimo sentita la Commissione consultiva prevista nello stesso articolo.

Art. 31.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e di sette deputati, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge, che dovranno essere coordinate con le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

Art. 32.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — MORO — ANDREOTTI — MEDICI — ZOLI — CORTESE

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1956.

Nomina del dott. ing. Raffaele Marchi a presidente del Magistrato per il Po.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17;

Vista la legge 12 luglio 1956, n. 735;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1956 l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Raffaele Marchi è nominato presidente del Magistrato per il Po, con lo stipendio annuo lordo di L. 2.700.000 (duemilionisettecentomila).

A far tempo dalla stessa data, l'ing. Marchi cessa dall'incarico di Provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Umbria e dalla posizione di « fuori ruolo ».

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1956
Registro n. 49 Lavori pubblici, foglio n. 231

(286)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1956.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Nereo » (ex Atoyac).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Considerato lo stato di vetustà del rimorchiatore « Nereo » (ex Atoyac) e tenuto conto che non è conveniente, per motivi di ordine tecnico economico, provvedere alla messa in efficienza dello stesso;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il rimorchiatore « Nereo » (ex Atoyac) è radiato, a decorrere dal 30 settembre 1956, dal quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1956

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1956
Registro n. 36 Marina, foglio n. 81

(56)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1956.

Sostituzione di un componente il Consiglio superiore di sanità per il triennio 1956-1958.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 1956, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1956-1958;

Vista la lettera in data 26 ottobre 1956, con la quale il Ministero dell'interno designa, quale proprio rappresentante in seno al suddetto Consiglio, il prefetto dott. Francesco Diana, in sostituzione del prefetto dott. Rodolfo Saporiti, destinato ad esercitare le sue funzioni a Torino;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè le leggi 21 marzo 1949, n. 101 e 5 gennaio 1953, n. 25;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Francesco Diana, con effetto dal 24 ottobre 1956, è nominato componente del Consiglio superiore di sanità, per il triennio 1956-1958, quale rappresentante del Ministero dell'interno, in sostituzione del dott. Rodolfo Saporiti ed è assegnato alle tre sezioni del Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1957
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 93

(325)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1956.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1956-57.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Considerato che per le esigenze dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si rende necessario avvalersi, durante l'esercizio finanziario 1956-57, dell'opera di trecentoventinove salariati temporanei;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a mantenere in servizio per l'esercizio 1956-57 trecentoventinove salariati temporanei di cui quaranta ascritti alla 1ª categoria (specializzati).

La spesa relativa graverà sul capitolo 12 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1956-57.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1956
Registro n. 25 Agricoltura e foreste, foglio n. 77

(161)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1956.

Nomina dell'amministratore straordinario della Cassa di risparmio della Libia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 469;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 stesso anno, con il quale il rag. Stanislao Piccioli venne nominato amministratore straordinario della Cassa di risparmio della Libia;

Considerato che il predetto rag. Stanislao Piccioli è deceduto;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla nomina di altro amministratore straordinario della detta Cassa di risparmio;

Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1955, con il quale sono state trasferite al Ministero del tesoro le attribuzioni già spettanti all'ex Amministrazione dell'Africa Italiana nei confronti della precitata Cassa di risparmio;

Decreta:

L'avv. Giacomo Marchino è nominato amministratore straordinario della Cassa di risparmio della Libia con decorrenza dalla data del presente decreto.

Roma, addì 30 agosto 1956

Il Ministro: MEDICI

(324)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1956.

Autorizzazione alla Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « Fiumeter », con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni nel ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « Fiumeter », con sede in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami aeronautica, automobili, credito e cauzioni, furti, grandine, incendio, infortuni, responsabilità civile e trasporti, ha chiesto di poter estendere la propria attività al ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « Fiumeter », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nel ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio.

Roma, addì 10 dicembre 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(285)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1956.

Autorizzazione alla Società per azioni « Le Assicurazioni d'Italia », con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni nel ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società per azioni « Le Assicurazioni d'Italia », con sede in Roma, già autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni, ha chiesto di poter estendere la propria attività al ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « Le Assicurazioni d'Italia », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio.

Roma, addì 10 dicembre 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(192)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1956.

Autorizzazione alla Compagnia italiana di assicurazione « La Previdente », con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni sulla durata della vita umana ed alla fusione mediante incorporazione nella predetta Società della Compagnia italiana di assicurazione « La Previdente vita ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano, che già esercita l'assicurazione nei rami incendio, infortuni, responsabilità civile, automobili, furti, e cristalli, chiede di essere autorizzata ad estendere la propria attività all'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana;

Visto il decreto Ministeriale 7 febbraio 1931, con il quale la Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente vita », con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla durata della vita umana;

Viste le delibere in data 23 agosto 1955, con le quali le assemblee straordinarie delle predette Società, hanno deciso di procedere alla fusione mediante incorporazione della Compagnia « La Previdente vita » nella Compagnia « La Previdente »;

Visto l'atto in data 11 luglio 1956, per notaro Alessandro Guasti (n. 38300 di repertorio), dal quale risultano le modalità, le condizioni ed i termini della deliberata fusione;

Ritenuto che sono state osservate le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 128 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e che dalla fusione non risultano in alcun modo menomate le garanzie volute dalle vigenti norme legislative e regolamentari nei riguardi di tutto il complesso dei contratti assunti dalla Compagnia « La Previdente vita »;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La Compagnia italiana di assicurazione « La Previdente », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla durata della vita umana, applicando le tariffe e le condizioni di polizza già approvate per la Compagnia « La Previdente vita ».

Art. 2.

E' autorizzata la fusione delle Società « La Previdente » Compagnia italiana di assicurazione e « La Previdente vita » Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita dell'uomo, con sede in Milano, mediante incorporazione di quest'ultima Società nella Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente ».

Roma, addì 10 dicembre 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(77)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 22 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 133, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Arcevia (Ancona) di un mutuo di L. 1.715.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(250)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alghero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 19 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 123, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Alghero (Sassari) di un mutuo di L. 20.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(283)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 15 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 118, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Licata (Agrigento) di un mutuo di L. 48.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(276)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Ninfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 31 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 242, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Ninfa (Trapani) di un mutuo di L. 3.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(278)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelvetrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 31 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 119, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelvetrano (Trapani) di un mutuo di L. 51.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(280)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Vito Lo Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 31 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 241, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Vito Lo Capo (Trapani) di un mutuo di L. 4.280.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(279)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gibellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 31 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 120, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gibellina (Trapani) di un mutuo di L. 3.770.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(277)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Floridia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 31 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 121, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Floridia (Siracusa) di un mutuo di L. 2.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(281)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Buscemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 122, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Buscemi (Siracusa) di un mutuo di L. 1.425.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(282)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carbonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 9 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1956, registro n. 27 Interno, foglio n. 141, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carbonia (Cagliari) di un mutuo di L. 126.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(284)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare:

Circolare n. *A*-26 in data 2 gennaio 1957 concernente l'Accordo di pagamento con l'Argentina (n. 18).

(331)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di terreni demaniali costituenti l'ex alveo del fosso Almone, in comune di Roma.

Con decreto interministeriale 15 settembre 1956, n. 491, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di terreni demaniali costituenti l'ex alveo del fosso Almone a monte della via G. Benzoni, in comune di Roma, segnati nel catasto dello stesso Comune ai fogli 820, 821 e 822, della superficie complessiva di mq. 22028 ed indicati nella planimetria rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Roma il 5 luglio 1955, in scala 1:1000, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(192)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 12

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	149780	472,50	Bianco *Teresa* di Eusebio moglie di Dattrino Giovanni, domiciliata a Vercelli (Novara), vincolato d'usufrutto.	Bianco *Maria Teresa* di Eusebio, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	118182	500 —	Mele Enrico fu Renato, minore, con annotazione di pagamento personale degli interessi a favore di Mele *Enrico* fu Pasquale	Come contro, con annotazione di pagamento personale degli interessi a favore di Mele *Angelo* fu Pasquale.
Id.	118183	500 —	Mele Adriano fu Renato, minore, con annotazione di pagamento degli interessi come sopra.	Mele Adriano fu Renato, minore, con annotazione di pagamento degli interessi come sopra.
Id.	118184	500 —	Mele Carlo fu Renato, minore, con annotazione di pagamento personale degli interessi a favore di Mele *Enrico* fu Pasquale	Mele Carlo fu Renato, minore, con annotazione di pagamento personale degli interessi a favore di Mele *Angelo* fu Pasquale.
Id.	118185	500 —	Mele Riccardo fu Renato, minore con annotazione come sopra.	Mele Riccardo fu Renato, minore, con annotazione come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	145551	87,50	Cortese *Massimo* di Luigi, domiciliato a Montafia (Alessandria).	Cortese *Alessandro Massimo* ecc., come contro.
Id.	320638	700 —	Cortese *Massimo* di Luigi, domiciliato in Cherasco (Cuneo), con vincolo d'ipoteca.	Cortese *Alessandro Massimo* ecc., come contro.
Id.	320637	700 —	Bollini Marchisio della Predosa Maria di Prospero moglie di Cortese *Massimo* di Luigi, domiciliato in Cherasco. Vincolato per dote.	Bollini Marchisio della Predosa Maria di Prospero moglie di Cortese *Alessandro Massimo* di Luigi, domiciliato in Cherasco. Vincolato per dote.
Rendita 5 % (1935)	165891	5.380 —	Ragone *Rosaria* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ricciardi Faustina fu Eugenio.	Ragone *Maria Rosaria* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	244414	1.400 —	Orsini *Eleonora Giulia* di Luigi, domiciliata a Roma. Vincolato per dote.	Orsini *Giulia Eleonora* di Luigi, domiciliata a Roma. Vincolato per dote.
P. R. 3,50 % (1934)	180026	45,50	Intrito Angela fu Pasquale moglie di Lozito Filippo fu Giacomo, domiciliata a Grumo Appula (Bari), con usufrutto a Turi *Rosaria* fu Nicola vedova di Intrito Pasquale, ed ora moglie in seconde nozze di Sportelli Domenico.	Come contro con usufrutto a Turi *Maria Rosaria* fu Nicola, vedova Intrito Pasquale, ed ora moglie in seconde nozze di Sportelli Domenico.
Id.	181925	140 —	Come sopra, intestazione ed usufrutto.	Come sopra, intestazione e usufrutto.
Id.	111684	248,50	Olivetti *Edrotdo* di Giuseppe, domiciliato in Parma. Ipotecato per cauzione.	Olivetti *Edrado* di Giuseppe ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298. Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 22 dicembre 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(6456).

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 14

Corso dei cambi del 17 gennaio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,85	624,85	624,82	624,80	624,87	624,89	624,82	624,82	624,90
$ Can.	650,75	650,50	650 —	650,80	650,05	650 —	650,625	650,625	650,625	650,75
Fr. Sv. lib.	145,78	145,79	145,77	145,78	145,75	145,75	145,785	145,78	145,78	145,80
Kr D.	90,83	90,82	90,82	90,78	90,77	90,78	90,80	90,84	90,81	90,80
Kr. N.	88,10	88,09	88,11	88,07	80,09	88,10	88,07	88,10	88,10	88,10
Kr. Sv.	121,41	121,40	121,40	121,37	121,50	121,41	121,35	121,415	121,41	121,35
Fol.	165,14	165,18	165,10	165,08	165,15	165,12	165,09	165,15	165,15	165,10
Fr. B.	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,54	12,5275	12,53	12,53	12,53
Fr. Fr.	178,52	178,52	178,50	178,48	178,45	178,53	178,48	178,52	178,52	178,50
Fr. Sv. acc.	143,48	143,47	143,45	143,42	143,43	143,45	143,42	143,46	143,46	143,45
Lst.	1761 —	1760,625	1760,50	1760,50	1760 —	1761 —	1760,562	1761,25	1761,25	1760,50
Dm. occ.	140,76	149,74	140,80	149,76	140,76	140,79	149,76	149,74	149,74	149,80
Scell. Aust.	24,165	24,175	24,155	24,165	24,14	24,16	24,17	24,175	24,17	24,16

Media dei titoli del 17 gennaio 1957

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	59,975
Id. 3,50 % 1902	57,40
Id. 5 % 1935	86,85
Redimibile 3,50 % 1934	80,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,325
Id. 5 % 1936	95,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	78,65

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	94,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	94,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 gennaio 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,855
1 Dollaro canadese	650,712
1 Franco svizzero lib.	145,782
1 Corona danese	90,79
1 Corona norvegese	88,07
1 Corona svedese	121,36
1 Fiorino olandese	165,085
1 Franco belga	12,529
100 Franchi francesi	178,48
1 Franco svizzero acc.	143,42
1 Lira sterlina	1760,562
1 Marco germanico	149,76
Scell. Aust.	24,167

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Errata-corrige

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 28 dicembre 1956, pag. 4659, la « Media dei titoli » del 27 dicembre 1956, deve intendersi così rettificata:

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	60,05
Id. 3,50 % 1902	58,50
Id. 5 % 1935	86,025
Redimibile 3,50 % 1934	80,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	85,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,875
Id. 5 % 1936	95,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	81,30

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Graduatoria generale del concorso per esami a dieci posti di allievo istitutore aggiunto in prova, gruppo B, nel personale delle Case di rieducazione per minorenni.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 28 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1954, registro n. 22 Grazia e giustizia, foglio n. 381, con il quale venne indetto un concorso pubblico per esami a dieci posti di allievo istitutore aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel personale di educazione delle Case di rieducazione per minorenni;

Visto il decreto Ministeriale del 27 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1955, registro n. 7 Grazia e giustizia, foglio n. 3303, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso pubblico per esami a dieci posti di allievo istitutore aggiunto in prova nel personale delle Case di rieducazione per minorenni, bandito con decreto Ministeriale 28 agosto 1954:

1. Silvestri Giuseppe — punti 16
2. Masella Settimio — » 15,83
3. Polizzi Michele: 1) servizio di ruolo nell'Amministrazione penitenziaria; 2) ufficiale di complemento — » 15,50
4. Bellucci Giampiero — » 15,50
5. Faiella Pio, coniugato con un figlio — » 15,33
6. Casoli Massimo — » 15,33
7. Palumbo Pasquale — » 15,16
8. Della Sala Vittorio: 1) servizio di ruolo nell'Amministrazione penitenziaria; 2) coniugato con due figli — » 15
9. Bortone Gino — » 15
10. Collacciani Alcardo, nato il 21 maggio 1928 — » 14,50
11. Conti Antonino, nato il 4 marzo 1935 — » 14,50
12. Morea Ugo, nato il 30 gennaio 1928 — » 14
13. Delillo Giacomo, nato il 28 agosto 1932 — » 14
14. Giorgini Antonio — » 13,83
15. Paolacci Vincenzo, nato il 17 marzo 1926 — » 13,50
16. Contrino Antonino, nato il 28 agosto 1928 — » 13,50
17. Arcadio Francesco — » 13,33
18. Pellegrino Antonio — » 13

Art. 2.

Tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti leggi a favore dei candidati idonei, appartenenti a particolari categorie, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine appresso indicato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina all'impiego:

1. Silvestri Giuseppe — punti 16
2. Masella Settimio — » 15,83
3. Polizzi Michele: 1) servizio di ruolo nell'Amministrazione penitenziaria; 2) ufficiale di complemento — » 15,50
4. Bellucci Giampiero — » 15,50
5. Faiella Pio, coniugato con un figlio — » 15,33
6. Casoli Massimo — » 15,33
7. Palumbo Pasquale — » 15,16
8. Della Sala Vittorio: 1) servizio di ruolo nell'Amministrazione penitenziaria; 2) coniugato con due figli — » 15
9. Bortone Gino — » 15
10. Collacciani Alcardo, nato il 21 maggio 1928 — » 14,50

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Conti Antonino, nato il 4 marzo 1935 — punti 14,50
2. Morea Ugo, nato il 30 gennaio 1928 — » 14
3. Delillo Giacomo, nato il 28 agosto 1932 — » 14
4. Giorgini Antonio — » 13,83
5. Paolacci Vincenzo, nato il 17 marzo 1926 — » 13,50
6. Contrino Antonino, nato il 28 agosto 1928 — » 13,50
7. Arcadio Francesco — » 13,33
8. Pellegrino Antonio — » 13

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1956

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1957
Registro n. 16 Grazia e giustizia, foglio n. 114. — FLAMMIA

(270)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice per il Compartimento di Bari, incaricata dell'espletamento del concorso pubblico a millecinquecento posti di aiuto macchinista in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 13 giugno 1956, n. 4715, registrato alla Corte dei conti addì 27 giugno 1956, registro n. 10 bilancio Trasporti, foglio n. 58, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per lo espletamento del concorso a millecinquecento posti di aiuto macchinista, indetto con decreto Ministeriale 21 marzo 1956, n. 3630;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.245, del 6 dicembre 1956;

Decreta:

L'ispettore di 1ª classe Vadacca ing. Domenico, è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, per il Compartimento di Bari, in sostituzione dell'ispettore di 1ª classe Sinisi ing. Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1956
Registro n. 15 bilancio Trasporti, foglio n. 101. — BARNABA

(265)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Genova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 5 maggio 1952 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Genova del quale sono stati riaperti i termini con decreto Ministeriale 9 marzo 1955 ai sensi dell'art. 20 della legge 9 agosto 1954, n. 748;

Visto il decreto Ministeriale 17 dicembre 1956, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Genova, nell'ordine appresso indicato:

1. Giacobelli dott. Giacomo	punti	135,29 su 150
2. Pazzaglia dott. Isidoro	»	115,83 »
3. Di Pierri dott. Michelangelo	»	114,76 »
4. Stecconi dott. Giovanni	»	110,89 »
5. Broccoli dott. Geremia		110,36 »
6. Guidorizzi dott. Giuseppe		109,23 »
7. Marchegiano dott. Silvio		106,54 »
8. Vannini dott. Aldo	»	105,09 »
9. Carminelli dott. Etrusco	»	105,01 »
10. Filippone dott. Lorenzo	»	103,33 »
11. Grasselli dott. Ruffino		101,73 »
12. Badano dott. Gaetano	»	100,74 »
13. Michelon dott. Giovanni	»	99,78 »
14. Corrà dott. Gerolamo	»	96,93 »
15. Marchica dott. Gaetano	»	95,36 »
16. Fiorentini dott. Antonio	»	85,35 »
17. Palmieri dott. Francesco	»	81,97 »
18. Bonacini dott. Mario	»	79,36 »
19. Roccella dott. Davide	»	72,12 »
20. Longo dott. Giov. Battista	»	61,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1956

p. Il Ministro: BISORI

(271)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Nomina di membri aggregati per le prove di lingue estere alla Commissione esaminatrice del concorso per l'assegnazione di sette borse di pratica commerciale all'estero, indetto con decreto Ministeriale 14 maggio 1955.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il proprio decreto 14 maggio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120, del 26 maggio stesso anno, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di sette borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40, del 17 febbraio 1956, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra è cenno;

Visti i propri decreti: 26 marzo 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 7 aprile successivo e 14 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 20 giugno stesso anno, con i quali si è provveduto alla costituzione di due membri effettivi della Commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Considerato che gli aspiranti all'ammissione al concorso in parola dovranno sostenere la prova scritta ed orale in alcune lingue estere, oltre la francese e l'inglese;

Vista la nota n. 22148 del 29 dicembre 1956 del Ministero della pubblica istruzione, con la quale vengono designati i docenti di lingue estere, quali membri aggregati alla Commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Decreta:

Sono aggregati alla Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, per le prove di lingue estere i seguenti professori:

Cavaliere prof. Lidia, ordinaria di lingua spagnola;
Gazzoni Pisani prof. Dario, ordinario di lingua inglese;
Gnoli prof. Mario, ordinario di lingua francese;
Rossi prof. Mario, ordinario di lingua tedesca.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1957

Il Ministro: MATTARELLA

(332)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale di merito del concorso per esami a sei posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle Dogane, indetto con decreto Ministeriale 30 agosto 1955.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 12 al bollettino ufficiale del Ministero delle finanze pubblica in data 13 dicembre 1956, il decreto Ministeriale 30 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1956 (registro n. 23, foglio n. 299), che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a sei posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale provinciale delle Dogane, indetto con decreto Ministeriale 30 agosto 1955.

(306)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte del concorso per esami ad un posto di assistente di fisica (grado 11°, gruppo A), nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno.

Le prove di esame del concorso per esami ad un posto di assistente di fisica (grado 11°, gruppo *A*), nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno, bandito con decreto Ministeriale in data 30 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1956, registro n. 21, foglio n. 79, avranno luogo a Livorno presso l'Accademia navale nei giorni 5, 6, 7, 8 e 9 febbraio 1957.

(333)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.